



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.9.2024
COM(2024) 408 final

2024/0225 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel
Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock a livelli compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca ("regolamento di base della PCP")¹ fissa obiettivi riguardanti i limiti di cattura e di sforzo di pesca per garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Con l'adozione del regolamento (UE) 2019/1022², il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale che specifica come conseguire tali obiettivi in sede di fissazione delle possibilità di pesca.

Obiettivo della presente proposta di regolamento del Consiglio è fissare le possibilità di pesca per determinati stock e gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

In linea con il piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale la presente proposta intende fissare possibilità di pesca espresse sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per tutti gli stock e, per i gamberi di profondità, anche di limiti massimi di cattura. Si propone di assegnare tali limiti agli Stati membri interessati (Spagna, Francia e Italia).

La proposta intende inoltre fissare le possibilità di pesca conformemente agli accordi raggiunti nel quadro della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che è l'organizzazione regionale di gestione della pesca responsabile della conservazione e della gestione delle risorse marine vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. L'Unione europea è membro della CGPM insieme alla Bulgaria, alla Grecia, alla Spagna, alla Francia, alla Croazia, all'Italia, a Cipro, a Malta, alla Romania e alla Slovenia. Le misure adottate nel quadro della CGPM sono vincolanti per i suoi membri. La proposta propone di fissare le possibilità di pesca anche in base agli accordi conclusi nell'ambito della CGPM.

La proposta, infine, intende fissare un contingente autonomo per lo spratto nel Mar Nero in modo da non aumentare il livello attuale di mortalità per pesca di questa specie.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme della PCP.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

² Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/oj>).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento di base della PCP, al piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale e ai risultati della riunione annuale della CGPM. A norma dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento di base della PCP, gli Stati membri sono tenuti a decidere in che modo le possibilità di pesca a loro disposizione possono essere assegnate ai pescherecci battenti la loro bandiera conformemente a determinati criteri stabiliti in tali articoli. Nel ripartire le possibilità di pesca assegnate, essi dispongono quindi del margine di discrezionalità necessario in linea con i rispettivi modelli socioeconomici.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il regolamento è da considerarsi l'atto giuridico più appropriato in questo contesto, poiché esso consente di stabilire disposizioni direttamente applicabili agli Stati membri e agli operatori economici interessati. In tal modo si garantirà un'applicazione tempestiva e armonizzata delle disposizioni previste, generando maggior certezza giuridica.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 7 giugno 2024, "Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2025" (COM(2024) 235 final).

- **Assunzione e uso di perizie**

La valutazione dello stato degli stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero si basa sui lavori più recenti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e del comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPM.

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione dei regolamenti sulle possibilità di pesca è stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca stabilite dalla CGPM nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, la presente proposta intende attuare misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione degli effetti potenziali delle possibilità di

pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e svolgimento dei negoziati internazionali, nel cui ambito le possibilità di pesca dell'Unione vengono concordate insieme a parti terze.

La proposta non si limita al breve periodo, ma si inserisce in una strategia di più ampio respiro volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili nel lungo periodo.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il controllo e il rispetto delle norme saranno garantiti in conformità al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio³.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta intende stabilire, per il 2025, le possibilità di pesca per determinati stock o gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, in particolare mediante le misure indicate in appresso.

A. Attuazione del piano di gestione pluriennale per il Mediterraneo occidentale

Nel quadro del piano pluriennale per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale, il Consiglio è tenuto a stabilire uno sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino che sfruttano gli stock demersali in tale mare, per ciascun gruppo di sforzo di pesca, per Stato membro e per il gruppo/i gruppi di stock di cui all'allegato I del piano.

Il piano, inoltre, stabilisce obiettivi e misure per la gestione a lungo termine degli stock che ne sono oggetto. A partire dal 2025, il piano di gestione pluriennale entrerà nella sua fase a lungo termine in cui dovranno applicarsi gli intervalli MSY, conformemente agli articoli 4 e 6. Le possibilità di pesca per il 2025 si baseranno pertanto sui nuovi intervalli di valori forniti dallo CSTEP che saranno utilizzati per valutare le opzioni di gestione ai fini dell'elaborazione dei pareri scientifici più recenti.

³ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

L'articolo 7, paragrafo 5, del piano pluriennale prevede inoltre la possibilità di integrare il regime di pesca per i pescherecci da traino con lo sforzo di pesca massimo consentito per attrezzi da pesca diversi dalle reti da traino sulla base di pareri scientifici e allo scopo di raggiungere il valore della mortalità per pesca stimata in grado di produrre e mantenere, con un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, il rendimento massimo a lungo termine (Fmsy).

Ai fini del conseguimento dell'MSY per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale, nel 2023 i pareri scientifici sia dello CSTEP che del comitato scientifico consultivo della CGPM hanno raccomandato di intraprendere interventi rapidi e di adottare misure di riduzione effettiva della mortalità per pesca. Gli stock di nasello e uno stock di scampo risultavano talmente sovrasfruttati da indurre lo CSTEP a considerarli ad un livello inferiore al B_{lim} , vale a dire il valore limite di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva dello stock e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dallo CSTEP o da un organismo scientifico indipendente analogo riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta.

Lo CSTEP (STECF-23-11 e PLEN-23-03) ha segnalato la necessità di un approccio olistico che combinasse misure relative allo sforzo di pesca per pescherecci sia da traino che con palangaro e limiti di cattura per il gambero di profondità, al fine di ridurre urgentemente la mortalità per pesca, in particolare per gli stock di nasello e di gambero di profondità. Tale approccio è stato attuato dai regolamenti (UE) 2022/110⁴, (UE) 2023/195⁵ e (UE) 2024/259⁶ del Consiglio che hanno stabilito le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per il 2022, il 2023 e il 2024. La Commissione propone di proseguirne l'attuazione anche nel 2025, sebbene il regime transitorio istituito dall'articolo 7, paragrafo 3, del piano pluriennale sia ormai giunto a scadenza. Poiché l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di base della PCP dispone in generale che "*[l]e misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono includere [...] misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca*", in tali misure possono rientrare anche i limiti di cattura.

Alcune possibilità di pesca sono indicate come "pm" (pro memoria) nella presente proposta perché, al momento della sua adozione, il parere scientifico dello CSTEP non era ancora disponibile. Quando il parere dello CSTEP più recente sarà disponibile, la proposta sarà aggiornata mediante un documento informale dei servizi della Commissione.

Per promuovere l'uso di attrezzi selettivi e istituire zone di chiusura dell'attività di pesca efficaci ai fini della protezione dei giovanili e dei riproduttori, la presente proposta mantiene inoltre il meccanismo di compensazione introdotto per la prima volta nel 2022; i dettagli specifici saranno definiti quando sarà disponibile il parere dello CSTEP più recente.

⁴ Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/110/oj>).

⁵ Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/195/oj>).

⁶ Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj>).

B. Misure della CGPM applicabili nel Mar Mediterraneo

- Capacità massima della flotta, congelamento del numero dei dispositivi di concentrazione del pesce (*fish aggregating devices*, FAD) per peschereccio e limiti massimi di cattura per la lampuga in tutto il Mar Mediterraneo (sottozone geografiche della CGPM (GSA) da 1 a 27).
- Limiti massimi di cattura per il gambero rosa mediterraneo e sforzo di pesca massimo consentito e capacità massima della flotta per il nasello nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16).
- Capacità massima della flotta e limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21) e nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27).
- Livello massimo di catture e numero massimo di palangari e lenze a mano per l'occhialone nel Mare di Alborán (GSA da 1 a 3).
- Livelli massimi di catture per l'acciuga e la sardina e misure per gli stock di piccoli pelagici nel quadro del piano di gestione pluriennale della CGPM 2021 per le piccole specie pelagiche nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18).

La Commissione propone di proseguire, nel 2025, l'attuazione delle disposizioni del piano. Propone di continuare ad applicare, come nel 2024, il massimale di capacità della flotta per i pescherecci a cianciolo e i pescherecci da traino pelagici adibiti alla cattura degli stock di piccoli pelagici. Tale massimale si basa sulla capacità comunicata alla CGPM nel 2014.

- Misure per gli stock demersali nel quadro del piano di gestione pluriennale della CGPM 2019 per le specie demersali nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18).

In occasione della sua prossima sessione annuale del novembre 2024, la CGPM dovrebbe adottare una nuova raccomandazione che riduca lo sforzo di pesca dei pescherecci con reti da traino a divergenti (OTB) e dei pescherecci a sfogliara (TBB) per il 2025. La capacità massima della flotta proposta è in linea con la capacità comunicata alla CGPM per il 2025 o con la media registrata nel periodo 2015-2017.

- Nella proposta figurano una serie di spazi da completare riservati agli stock per i quali le misure transitorie della CGPM scadranno alla fine del 2024 e per i quali la CGPM dovrebbe adottare nuove misure in occasione della sua prossima riunione annuale (ad esempio, per l'anguilla, il corallo rosso e le piccole specie pelagiche nell'Adriatico).

A seguito della riunione annuale della CGPM, la proposta sarà aggiornata mediante un documento informale dei servizi della Commissione.

C. Misure della CGPM applicabili nel Mar Nero

- Contingente autonomo per lo spratto stabilito sulla base di pareri scientifici.
- Ripartizione del TAC e dei contingenti per il rombo chiodato nel quadro del piano di gestione pluriennale della CGPM 2017 per la pesca di questa specie, in applicazione della raccomandazione CGPM/43/2019/3 (GSA 29).

Per quanto riguarda i livelli del TAC e i contingenti per il rombo chiodato, la proposta sarà aggiornata mediante un documento informale dei servizi della Commissione.

Nella presente proposta rientrano misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, ad esempio la chiusura della pesca nelle stagioni di riproduzione, poiché senza l'introduzione di questi periodi di chiusura (come nel caso del rombo chiodato nel Mar Nero) non sarebbe

possibile fissare le possibilità di pesca agli stessi livelli. La durata dei periodi di chiusura può variare a seconda dello stato dello stock, valutato dai pareri scientifici.

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁷ stabilisce ulteriori condizioni per la gestione interannuale delle possibilità di pesca. In particolare, gli articoli 3 e 4 di tale regolamento prevedono disposizioni riguardanti la flessibilità interannuale per gli stock soggetti, rispettivamente, a TAC precauzionale e a TAC analitico. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, nel fissare i TAC il Consiglio deve decidere a quali stock non si applicheranno gli articoli 3 e 4 del regolamento stesso, in particolare in base alle loro condizioni biologiche.

L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base della PCP stabilisce inoltre un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Per evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP, è tuttavia opportuno non applicare cumulativamente gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base della PCP.

⁷ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj>).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio è chiamato ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, comprese se del caso talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.
- (2) È quindi opportuno che le possibilità di pesca siano stabilite, conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi. Le possibilità di pesca, inoltre, devono essere espresse sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro e fissate conformemente al regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022, nonché sotto forma di limiti massimi di cattura per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) in acque profonde, conformemente ai pareri scientifici e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (3) Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha istituito un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. Il piano stabilisce obiettivi e misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock che ne sono oggetto. Esso prevede anche misure miranti al raggiungimento e al mantenimento del rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, MSY) per gli stock

¹ Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/oj>).

bersaglio, garantendo che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

- (4) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022, le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento (stock bersaglio) devono essere fissate in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente all'MSY in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1° gennaio 2025.
- (5) È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento (stock bersaglio) siano fissate conformemente all'intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, MSY) ("intervalli F_{MSY} "), o a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia previste in detto regolamento. Gli intervalli F_{MSY} sono stabiliti nei corrispondenti pareri dello CSTEP. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, le possibilità di pesca per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o all'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento (stock oggetto di catture accessorie) dovrebbero essere fissate seguendo l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, di tale regolamento.
- (6) [spazio riservato allo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino nel Mar Mediterraneo occidentale]
- (7) [spazio riservato allo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangaro]
- (8) [spazio riservato ai limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7]
- (9) [spazio riservato ai limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11]
- (10) [spazio riservato ai limiti massimi di cattura nel 2025 per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11]
- (11) Per promuovere l'uso di attrezzi selettivi e istituire zone di chiusura della pesca efficaci allo scopo di proteggere i giovanili e i riproduttori, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio ha introdotto un meccanismo di compensazione relativo al regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci da traino. [spazio riservato al meccanismo di compensazione]
- (12) Nel corso della sua 46^a riunione annuale del 2023 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/14 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della lampuga (*Coryphaena hippurus*) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27). Tale raccomandazione, coerentemente con l'approccio precauzionale e per il periodo transitorio dal 2024 al 2026, ha introdotto un massimale di capacità della flotta, un congelamento della capacità dei dispositivi di concentrazione del pesce (*fish aggregating device*, FAD) per peschereccio e un limite di cattura. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, la raccomandazione CGPM/46/2023/14 ha inoltre previsto il rispetto di un limite di cattura giornaliero. Dette misure sono state recepite nel diritto dell'Unione per il 2024 con il regolamento

(UE) 2024/259 del Consiglio² e dovrebbero continuare a essere recepite nel diritto dell'Unione anche per il 2026. Esse non pregiudicano le misure di gestione che saranno proposte dal comitato scientifico consultivo nell'ambito della CGPM relativamente al piano di gestione a lungo termine per il periodo 2027-2031.

- (13) Nel corso della sua 44^a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto, per il periodo dal 2022 al 2029, un livello massimo di catture e un massimale di capacità della flotta correlato per i pescherecci a ciancuolo e da traino pelagici adibiti alla cattura di piccoli pelagici. È opportuno che tali misure relative al 2025 siano recepite nel diritto dell'Unione.
- (14) [spazio riservato alle nuove misure sui piccoli pelagici nell'Adriatico]
- (15) Nel corso della sua 43^a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca demersale nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca e un massimale di capacità della flotta per determinati stock demersali. È opportuno che tali misure relative al 2025 siano recepite nel diritto dell'Unione.
- (16) [spazio riservato alle nuove misure sulle specie demersali nell'Adriatico]
- (17) Tenuto conto delle peculiarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali e conformemente al punto 33 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 e al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e garantire alla flotta slovena l'accesso a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e un'assegnazione minima dello sforzo di pesca per gli stock demersali.
- (18) Nel corso della sua 45^a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5. La raccomandazione CGPM/45/2022/4 ha introdotto un regime di gestione dello sforzo per il nasello (*Merluccius merluccius*) e limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2025, un congelamento dello sforzo di pesca ai livelli del 2024 e una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo. Al fine di recepire queste misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura per il gambero rosa mediterraneo fissati dal regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio.
- (19) Nel corso della sua 45^a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/5 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6. La raccomandazione GFCM/45/2022/5 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca.

² Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj>).

Tale raccomandazione prevede, per il 2025, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di recepire queste misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura per il gambero rosso e il gambero viola fissati dal regolamento (UE) 2024/259.

- (20) Nel corso della sua 45^a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/6 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (sottozone geografiche da 19 a 21), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. La raccomandazione GFCM/45/2022/6 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2025, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di recepire queste misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura per il gambero rosso e il gambero viola fissati dal regolamento (UE) 2024/259.
- (21) Nel corso della sua 45^a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/7 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mare di Levante (sottozone geografiche da 24 a 27), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. La raccomandazione GFCM/45/2022/7 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2025, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di recepire queste misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura per il gambero rosso e il gambero viola fissati dal regolamento (UE) 2024/259.
- (22) Nel corso della sua 45^a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/3 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán (sottozone geografiche da 1 a 3), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 e CGPM/41/2017/2. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.
- (23) [spazio riservato alle nuove misure per l'occhialone]
- (24) Nel corso della sua 43^a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3, che ha modificato la raccomandazione CGPM/41/2017/4, relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM). La raccomandazione CGPM/43/2019/3 ha introdotto un totale ammissibile di catture (TAC) regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato, unitamente ad altre misure di conservazione, in particolare un periodo di chiusura della pesca di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all'anno. In linea con la raccomandazione CGPM/43/2019/3, tali ulteriori misure di conservazione sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca poiché, in loro assenza, sarebbe necessario ridurre il livello del TAC per il rombo chiodato per garantire la ricostituzione di questo stock. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.
- (25) [spazio riservato alle nuove misure per il rombo chiodato]
- (26) [spazio riservato al riporto del contingente dell'Unione per il rombo chiodato rimasto inutilizzato]

- (27) Sulla base del parere scientifico formulato dal gruppo di lavoro della CGPM per il Mar Nero, è opportuno mantenere il livello attuale di mortalità per pesca dello spratto (*Sprattus sprattus*) per garantire la sostenibilità degli stock di tale specie nel Mar Nero. Per tale stock è pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo.
- (28) L'utilizzo delle possibilità di pesca a disposizione dei pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio³, in particolare agli articoli 33 e 34 riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.
- (29) Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁴ hanno introdotto condizioni complementari per la gestione interannuale dei TAC e dei contingenti per gli stock soggetti sia a TAC precauzionale che a TAC analitico. Ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento stesso, in particolare in base allo stato biologico degli stock interessati. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce inoltre un'ulteriore flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP e provocherebbe un deterioramento dello stato biologico degli stock, la flessibilità interannuale per i contingenti a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e quella prevista dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbero applicarsi cumulativamente. Infine, la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base dovrebbe, se del caso, essere esclusa a seconda dello stato biologico degli stock.
- (30) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano gli stock seguenti:

³ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

- (a) anguilla (*Anguilla anguilla*), corallo rosso (*Corallium rubrum*) e lampuga (*Coryphaena hippurus*) nel Mar Mediterraneo;
 - (b) gambero viola (*Aristeus antennatus*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*), nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*) e triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mar Mediterraneo occidentale;
 - (c) acciuga (*Engraulis encrasicolus*) e sardina (*Sardina pilchardus*) nel Mare Adriatico;
 - (d) nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*), sogliola (*Solea solea*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) e triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico;
 - (e) nasello (*Merluccius merluccius*) e gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) nel Canale di Sicilia;
 - (f) gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mare di Levante;
 - (g) occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán;
 - (h) spratto (*Sprattus sprattus*) e rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.
2. Il presente regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell'Unione, compresa la pesca ricreativa, qualora le disposizioni pertinenti vi facciano esplicito riferimento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- (i) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;
- (j) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
- (k) "totale ammissibile di catture" (TAC):
 - (a) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
 - (b) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato nell'arco di un anno per ciascuno stock;
- (l) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
- (m) "contingente autonomo dell'Unione": un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;
- (n) "contingente analitico": un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

- (o) "valutazione analitica": una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e la cui qualità, sulla base di un esame scientifico, sia ritenuta sufficiente per la formulazione di un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
- (p) "dispositivo di concentrazione del pesce" (*fish aggregating device*, FAD): qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare destinato ad attirare pesci.

Articolo 3 *Zone di pesca*

Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:

- (a) "sottozone geografiche della CGPM": le zone specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵;
- (b) "Mar Mediterraneo": le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
- (c) "Mar Mediterraneo occidentale": le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
- (d) "Mare Adriatico": le acque situate nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
- (e) "Canale di Sicilia": le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
- (f) "Mar Ionio": le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
- (g) "Mare di Levante": le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
- (h) "Mare di Alborán": le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
- (i) "Mar Nero": le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM specificata nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.

TITOLO II **POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE**

CAPO I *Mar Mediterraneo*

⁵ Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj>).

Articolo 4
Anguilla

[da completare]

Articolo 5
Corallo rosso

[da completare]

Articolo 6
Lampuga

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca pelagica a fini commerciali esercitate da pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura della lampuga (*Coryphaena hippurus*) con l'uso di FAD nel Mar Mediterraneo. Si applica anche alla pesca ricreativa della lampuga nel Mar Mediterraneo.
2. La capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e stazza lorda (*gross tonnage*, GT), per i pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga è limitata come stabilito nell'allegato II, lettera a).
3. Il numero massimo di FAD per ogni peschereccio autorizzato a pescare la lampuga è limitato come stabilito nell'allegato II, lettera b).
4. Il livello massimo delle catture di lampuga non supera i livelli stabiliti nell'allegato II, lettera c).
5. Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a 10 kg o a cinque esemplari di qualsiasi taglia, per persona, al giorno.

CAPO II

Mar Mediterraneo occidentale

Articolo 7
Stock demersali

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro è limitato come stabilito nell'allegato III, punto 1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. I limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone sono stabiliti nell'allegato III, punto 2, lettera a).

4. I limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna sono stabiliti nell'allegato III, punto 2, lettera b).

5. La ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri stabilita nell'allegato III non pregiudica:

- (a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- (c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (d) i quantitativi riportati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 8
Meccanismo di compensazione

[da completare]

Articolo 9
Registrazione e trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli 146 quater, 146 quinquies e 146 sexies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione⁶.

2. Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell'allegato III.

CAPO III
Mare Adriatico

Articolo 10
Stock di piccoli pelagici

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura di sardina (*Sardina pilchardus*) e acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nel Mare Adriatico.

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).

2. Il livello massimo delle catture di sardina e acciuga non supera i livelli stabiliti nell'allegato IV, punto 1, lettera a).
3. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici, è limitata come stabilito nell'allegato IV, punto 1, lettera b).
4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11 ***Stock demersali***

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (*Merluccius merluccius*), dello scampo (*Nephrops norvegicus*), della sogliola (*Solea solea*), del gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) e della triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i suddetti stock demersali e la capacità massima della flotta nell'ambito del presente articolo sono limitati come stabilito nell'allegato IV, punto 2, lettere a) e b).
3. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12 ***Trasmissione dei dati***

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock e i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell'allegato IV.

CAPO IV ***Canale di Sicilia***

Articolo 13 ***Nasello e gambero rosa mediterraneo***

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (*Merluccius merluccius*) e del gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) nel Canale di Sicilia.
2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, è limitata come stabilito nell'allegato V, punto 1, lettera a).
3. Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello (in numero di giorni di pesca) per i pescherecci con reti a strascico a divergenti (OTB) adibiti alla pesca del nasello è limitato come stabilito nell'allegato V, punto 1, lettera b).

4. Il livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo non supera i livelli stabiliti nell'allegato V, punto 1, lettera c).

5. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 14 **Gamberi di profondità**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia.

2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, è limitata come stabilito nell'allegato V, punto 2, lettera a).

3. Il livello massimo delle catture di gamberi di profondità non supera i livelli stabiliti nell'allegato V, punto 2, lettere b) e c).

Articolo 15 **Trasmissione dei dati**

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi e ai quantitativi degli stock catturati conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell'allegato V.

CAPO V **Mar Ionio e Mare di Levante**

Articolo 16 **Gamberi di profondità**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mar Ionio e nel Mare di Levante.

2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock di gamberi di profondità di cui al presente articolo, è limitata come stabilito nell'allegato VI, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera a).

3. Il livello massimo delle catture dei gamberi di profondità di cui al presente articolo non supera i livelli stabiliti nell'allegato VI, punto 1, lettere b) e c), e punto 2, lettere b) e c).

CAPO VI **Mare di Alborán**

Articolo 17
Occhialone

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca commerciale e ricreativa dei pescherecci dell'Unione per la cattura dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) con palangari e lenze a mano nel Mare di Alborán.
2. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell'allegato VII, lettera a).
3. Il numero massimo di pescherecci con palangaro e di pescherecci con lenze a mano autorizzati a pescare l'occhialone è limitato come stabilito nell'allegato VII, lettera b).
4. Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a un pesce per pescatore al giorno. Alla pesca ricreativa nel Mare di Alborán si applica, per l'occhialone, la taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm. La pesca ricreativa di tale specie è vietata durante il periodo di chiusura della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.

CAPO VII
Mar Nero

Articolo 18
Spratto

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mar Nero.
2. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto non supera i livelli stabiliti nell'allegato VIII.
3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 19
Rombo chiodato

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.
2. Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato VIII.
3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 20
Gestione dello sforzo di pesca per il rombo chiodato

A prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, i pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 non esercitano attività di pesca per più di 180 giorni all'anno.

Articolo 21
Periodo di chiusura per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell'Unione è vietato svolgere qualsiasi attività di pesca di rombo chiodato, compresi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita, nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

Articolo 22
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca stabilita nell'allegato VIII non pregiudica:

- (a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- (c) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 23
Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi e ai quantitativi degli stock di spratto e rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell'allegato VIII del presente regolamento.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente